Sent. n. 41/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero	FLOREANI	Presidente relatore
Giuseppe	VICANOLO	Consigliere
Paola	LO GIUDICE	Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13615 del registro di segreteria proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

- Ornella Tiberi, rappresentata e difesa dall' avv. Angela Sgamorra ed elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Italia, 9 – angela.sgamorra@avvocatiperugiapec.it,

- Carlo Picchio, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Libori ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre, 69 – franco.libori@avvocatiperugiapec.it e

- Enrico Romolini, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Martini e Marco Rodolfi, elettivamente domiciliato in Milano Largo Augusto, 3 – filippo.martini@milano.pecavvocati.it; marco.rodolfi@milano.pecavvocati.it.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 12 giugno 2024, il presidente relatore Piero Floreani, il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefania Gambardella, gli avv. Angela Sgamorra per la convenuta Ornella Tiberi, Ludovico Maria Fagugli, per delega, in favore del convenuto Carlo Picchio e l'avv. Lorenzo Semeraro, per delega, in favore di Enrico Romolini.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato in data 18 settembre 2023, ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe, nella loro qualità di dipendenti dell'Ospedale della media valle del Tevere di Todi, con qualifiche, rispettivamente, di ostetrica, di dirigente medico del Reparto di ostetricia e ginecologia ed anestesista, per l'accertamento della responsabilità del danno erariale indiretto arrecato all'Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 e per la conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 243.277,44, ripartita *pro quota* nel quaranta per cento ciascuno i primi due (€ 97.310,976) e nel venti per cento quanto al terzo (€ 48.655,488), ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.

La fattispecie riguarda una vicenda di responsabilità amministrativa in relazione al sinistro occorso a Silvia Piano ed imputata ai convenuti per avere posto in essere una condotta sanitaria

connotata da colpevole negligenza, che ha determinato esiti di isterectomia totale da inversione uterina durante il parto naturale del 19 agosto 2011 seguito da un delicato intervento chirurgico.

La Procura regionale, in adesione alle conclusioni di cui alla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale resa dal prof. Antonio Osculanti dell'Università di Pavia nel giudizio civile esperito dinanzi al Tribunale di Perugia dalla paziente e dal proprio coniuge – conclusosi con la condanna dell'azienda al risarcimento del danno -, sostiene che le azioni determinative dell'evento imputabili ai convenuti sono state: 1) il mancato trattamento attivo del terzo stadio del travaglio, favorente l'atonia uterina; 2) la trazione sul cordone, manovra causale dell'inversione; 3) la scelta primaria di un'anestesia loco regionale, con conseguente ritardo dell'induzione della più indicata anestesia generale; 4) l'omesso tentativo di correzione dell'atonia con suture emostatiche specifiche prima di ricorrere all'isterectomia.

Nella prospettazione della Procura, l'illecito erariale è ascrivibile, a titolo di colpa, all'ostetrica Tiberi, al dott. Picchio, chirurgo ginecologo, e al dott. Romolini anestesista; quanto alla posizione particolare di quest'ultimo, l'organo requirente deduce, in particolare, che all'anestesista va imputata la condotta antidoverosa relativa alla scelta primaria di un'anestesia loco regionale, con conseguente ingiustificato ed incomprensibile ritardo nell'induzione dell'anestesia generale, l'unica che andava effettuata, osservando che tale scelta ha inevitabilmente inciso sul *timing* e compromesso le possibilità di evitare l'isterectomia.

La Sezione, con decreto 21 marzo 2024 n. 6, ha accolto le istanze di definizione del giudizio con rito abbreviato proposte *ex* art. 130 c.g.c. da Ornella Tiberi e da Carlo Picchio, determinando nell'importo di € 38.924,39 la somma da pagare da ciascuno di essi e fissando l'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio per la definizione del rito abbreviato previa verifica dei pagamenti e, comunque nel merito, anche per il caso di eventuale omesso pagamento.

Il convenuto Enrico Romolini, si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 20 febbraio 2024, nella quale conclude: 1) in via preliminare, per l'assegnazione di un termine per la proposizione avanti al tribunale ordinario di querela di falso avverso la cartella clinica n. 1117/2011, con sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 105 c.g.c.; 2) nel merito, in via principale, per il rigetto della domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto; 3) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande e di accertamento della colpa grave, per la limitazione della sua esposizione a quanto ritenuto di equità e di giustizia attraverso l'esercizio del potere riduttivo, avuto riguardo ad eventuali responsabilità dirette a lui imputabili ed in proporzione alla sua quota di responsabilità, in ogni caso in misura minoritaria rispetto alla posizione degli altri convenuti Tiberi e Picchio. Rassegna conclusioni istruttorie di esibizione di documenti all'azienda sanitaria, di prova per testi sul formulato capitolo e di consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria delle spese del giudizio.

All’udienza, il rappresentante del Pubblico ministero ed i difensori dei convenuti Ornella Tiberi e Carlo Picchio hanno concluso per la definizione agevolata del giudizio; per quanto riguarda la posizione di Enrico Romolini, nella causa con rito ordinario, le parti hanno sviluppato ulteriormente le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate, come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

L’azione promossa dalla Procura regionale mira all’accertamento di responsabilità amministrativa correlata al danno indiretto subito dall’Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 per effetto del risarcimento del danno liquidato al terzo danneggiato per effetto di errore correlato a pratica medica inadeguata.

Per quanto concerne la posizione dei convenuti Ornella Tiberi e Carlo Picchio, gli interessati hanno chiesto di accedere al regime di definizione agevolata del danno ai sensi dell’art. 130 c.g.c.. L’istanza è stata accolta con decreto di questa Sezione 21 marzo 2024 n. 6 ed essi hanno poi prodotto la documentazione attestante il tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione degli importi indicati nel decreto stesso, siccome effettuati mediante bonifico bancario in data 4 aprile 2024 e reversale d’incasso dell’11 aprile 2024 per Ornella Tiberi e bonifico bancario dell’11 aprile 2024 e reversale d’incasso del 15 aprile 2024 per Carlo Picchio; la loro posizione va pertanto definita alla stregua del citato art. 130, settimo ed ottavo comma, c.g.c.. Le spese

del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come nel dispositivo.

In relazione alla posizione di Enrico Romolini, la domanda è fondata per le seguenti ragioni.

Il caso riguarda esiti di isterectomia totale da inversione uterina durante il parto naturale di Silvia Piano avvenuto il 19 agosto 2011 alle ore 5.49 presso l'Ospedale della media valle del Tevere di Todi, cui era seguito un intervento chirurgico della durata di cinque ore con esito nefasto. La Procura regionale imputa ai convenuti tali esiti, posto che l'intervento si era reso necessario esclusivamente a causa dell'imprudenza ed imperizia degli operatori sanitari che avevano assistito la paziente durante il parto, i quali avevano insistito nel tentativo di far fuoriuscire la placenta causando un gravissimo ed irreversibile danno. Al convenuto Romolini, in particolare, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile, imputa la scelta primaria di un'anestesia loco regionale, con conseguente ritardo dell'induzione della più indicata anestesia generale.

L'interessato sostiene che tale assunto si ricaverebbe unicamente dal diario clinico contenuto nella cartella n. 1117/2011 e che non corrisponderebbe alla condotta da lui tenuta, posto che non avrebbe mai provato ad effettuare un'anestesia loco-regionale, per le considerazioni evidenziate dal dott. Carlo Maria Bulgheroni nel parere del 17 aprile 2016 di supporto alla consulenza tecnica d'ufficio, ed invero che l'anestesia d'elezione era quella generale perché in grado di determinare rilassamento muscolare nella paziente e di manifestare

un'azione tocolitica sul viscere uterino. In ragione di tale premessa deduttiva, chiede in via preliminare la concessione di un termine per la proposizione della querela di falso avverso la cartella clinica - nella parte in cui è documentato il fatto inerente al tentativo di anestesia loco-regionale – e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 105 c.g.c..

La richiesta è inammissibile.

La querela di falso è un mezzo processuale preordinato ad accertare la veridicità di un documento e per togliere l'idoneità a far fede e servire quale prova di determinati atti o rapporti; sicché è esperibile unicamente nei casi in cui viene in rilievo una falsità materiale, non in quelli di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato in un documento. Il rimedio è, dunque, esperibile nel caso di falsità materiale della scrittura privata, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (cfr., *ex pluribus*, Cass., Sez. I, 5 dicembre 2022 n. 35649).

Poiché la rilevanza del documento, inoltre, presuppone che i mezzi di prova offerti siano idonei a privare di efficacia probatoria il documento impugnato in via incidentale (cfr. art. 221 c.p.c.), ne consegue che la querela di falso non è necessaria quando la prova di un fatto possa essere raggiunta indipendentemente dal documento della cui falsità si fa questione, il cui contenuto può essere contrastato con qualsiasi mezzo di prova (art. 105, primo capoverso, c.g.c.).

Nella fattispecie la prospettazione della falsità attiene a 'quanto

emergente dalla cartella clinica in relazione all'affermato tentativo di anestesia loco-regionale', affermazione ripresa dalla Procura regionale secondo la quale 'all'anestesista Romolini va imputata la condotta antidoverosa relativa alla scelta primaria di un'anestesia loco-regionale, con conseguente ingiustificato ed incomprensibile ritardo nell'induzione dell'anestesia generale' (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione).

La cartella clinica n. 1117 del 2011 della paziente, riporta nel diario clinico del 19 agosto 2011, alle ore 6.25, tra l'altro, che: 'si va in sala operatoria (ore 6.40). l'anestesista dott. Romolini dopo tentativo di anestesia loco-regionale procede ad anestesia generale con intubazione. Alle 7.00 circa arrivano in sala operatoria il dr. Martinoli e poi il dr. Damiani'.

La deduzione proposta da Enrico Romolini, formulata in termini generici di falsità dell'annotazione, si limita ad addurre che il fatto rappresentato non sarebbe conforme al vero, ma non comporta, alla stregua di un fatto impeditivo, oggetto di specifica prova contraria, che il sanitario anestesista si fosse trovato nell'impossibilità di procedere all'anestesia generale. L'interessato, in particolare, sostiene che la dilatazione del *timing* operatorio era dovuta alla necessità di attendere l'arrivo dell'infermiere di sala, il quale non era presente, ma soltanto reperibile; sicché una scelta 'aziendale' non potrebbe essergli imputata. Propone al riguardo l'ammissione di prova per testimonio sul capitolo articolato in termini di assenza della guardia attiva infermieristica di sala operatoria.

Viene in rilievo, in sostanza, una mera negazione del fatto

costitutivo della responsabilità prospettato con riguardo alla possibilità di una valutazione divergente siccome profilabile sulla scorta del materiale probatorio addotto a sostegno della pretesa fatta valere; ma, tale ragionamento, è inidoneo a fornire la prova contraria e non rivela alcuna illogicità dell'argomento a mezzo del quale l'organo requirente ha tratto il proprio convincimento in ordine alla riferibilità al convenuto di un comportamento omissivo ed errato concernente la dilazione nell'adozione dell'anestesia generale.

Va in primo luogo considerato che, se fosse vero che l'interessato non si era disposto a procedere con anestesia loco-regionale, non si spiegherebbe l'indugio frapposto a procedere con l'anestesia generale nel tentativo di riduzione dell'inversione uterina, ovvero una più accentuata protrazione dei tempi; inoltre, la mancanza di assistenza infermieristica avrebbe ugualmente impedito l'alternativa anestesia generale. Tale mancanza è senza dubbio destituita di fondamento, solo che si consideri che alle ore 7.00 si trovavano in sala operatoria i due chirurghi e alle 6.40 la paziente era già stata trasportata in sala operatoria, laddove il dott. Romolini sicuramente era presente all'arrivo dei chirurghi e perfettamente informato del quadro clinico (cfr. dichiarazioni del dott. Picchio e dell'ostetrica Tiberi, all., *sub* 10, a) e b) dell'atto introduttivo). Il tentativo di smentita del fatto inerente alla scelta di praticare l'anestesia loco-regionale deve essere pertanto disatteso, poiché la protrazione cronologica tra la presenza della paziente in sala operatoria e quella dei sanitari da un lato, e l'induzione dell'anestesia generale dall'altro, non trova altrimenti spiegazione e rende ragione

dell'affermazione secondo la quale l'intempestività assistenziale, nel contesto di una fattispecie plurisoggettiva, è dipesa anche dalla condotta dell'anestesista.

Il collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nella causa civile definita con la sentenza del Tribunale di Perugia 6 dicembre 2016 n. 2731 e, accertato il nesso di causalità nella produzione del danno *pro quota* fatto valere, considera di doverlo imputare al convenuto a titolo di colpa grave.

In definitiva, va accertata la responsabilità amministrativa di Enrico Romolini, il quale deve essere condannato al risarcimento del danno in favore dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria 1.

La condanna va contenuta nella misura richiesta nell'atto di citazione, ma diminuita di un terzo – in applicazione dell'art. 52, capoverso, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 -, in ragione della significatività fenomenologica effettivamente riconducibile all'inerzia serbata, ed invero nella somma di € 32.437,00, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo e, parzialmente, alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:

- dichiara definito il giudizio di responsabilità in relazione alle posizioni di Ornella Tiberi e Carlo Picchio;

- accoglie parzialmente la domanda proposta in confronto di

Enrico Romolini e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno in favore dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 nella misura complessiva di € 32.437,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.

Condanna tutti i convenuti al pagamento, in parti uguali tra loro, delle spese del presente giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 396,44 (diconsi euro trecentonovantasei/44).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Piero Floreani

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria l'8 ottobre 2024.

per Il direttore della Segreteria

(Elena Errico)

Paola Paternoster

f.to digitalmente